



ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 409 del 21/10/2020

OGGETTO: istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo per lavori in un tratto di via Montagna Spaccata, posto all'altezza dell'incrocio con via Vicinale Spadari per una lunghezza di circa 160 metri in direzione Pozzuoli, dal 22/10/2020 al 01/11/2020, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Ordinanza Dirigenziale n. 531 del 27/07/2020 è stato istituito un dispositivo di traffico temporaneo per lavori in un tratto di via Montagna Spaccata, posto all'altezza dell'incrocio con via Vicinale Spadari per una lunghezza di circa 160 metri in direzione Pozzuoli, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno seguente nel periodo compreso tra il 27/07/2020 e il 29/09/2020;
- con Ordinanza Dirigenziale n. 805 del 05/10/2020 è stato istituito un analogo dispositivo di traffico temporaneo, al fine di consentire il completamento degli stessi lavori anzidetti di via Montagna Spaccata, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno seguente nel periodo compreso tra il 02/10/2020 e il 08/10/2020;

Letta la nota PG/2020/6663699 del 09/10/2020 trasmessa dalla U.O. Attività Tecniche della Direzione Municipalità 9, in cui si chiede di predisporre un'ulteriore Ordinanza di proroga del dispositivo vigente, secondo le modalità e prescrizioni già condivise in precedenza, come comunicato dalla ditta con la allegata pec del 08/10/2020 settembre u.s., fino alle ore 06:00 del 01/11/2020.

Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi è stato approvato nella seduta del 20/10/2020 dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e delle manifestazioni".

Ritenuto che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Letti altresì il D.Lgs. 30/04/1992 n°285 e ss.mm.ii, il D.Lgs. n.267/2000 e i Decreti Ministeriali 10/07/2002 e 04/03/2013 relativi ai cantieri stradali.

ORDINA

Istituire, dal 22/10/2020 al 01/11/2020, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, il divieto di transito veicolare in Via Montagna Spaccata, nel tratto di strada posto all'altezza dell'incrocio con via Vicinale Spadari per una lunghezza di circa 160 metri in direzione Pozzuoli.

Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

L'impresa esecutrice dei lavori durante la fasi di intervento, dovrà garantire la sicurezza e ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell'orario lavorativo di ogni giorno, garantendo la viabilità nel tratto di strada interessato, nonché, al termine dei lavori, il ripristino della segnaletica orizzontale, verticale e complementare.

L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio e di preavviso nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento.

E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico ed al Servizio Autonomo Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L. vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessari per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedoonale qualora se ne rendesse la necessità.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da Il Dirigente Ing. Giuseppe D'Alessio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.